



## **Quali sono i principali casi in cui avviene la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP?**

L'assegnatario decade dall'assegnazione nei seguenti casi, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 12/99, agg. al 2022, artt. 13 e 15, nonché ai sensi del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 art. 14 (agg. al 2021):

- **Art. 13 LR 12/99** → al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
  - a) aver ceduto a terzi**, in tutto o in parte, l'alloggio;
  - b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli**, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
  - c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;**
  - d) svolgere nell'alloggio attività illecite**, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
  - e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito** definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
- **Art. 15 LR 12/99** → **cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, dell'alloggio medesimo.**

È prevista inoltre la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro, nonché l'esclusione, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, o comunque fruente di contributo dello Stato o di altri enti pubblici, nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

- **Art. 14 Reg 2/2000** →

- a) mancato pagamento del canone di locazione o delle spese per i servizi**, compresi quelli dell'autogestione di cui all'articolo 15, o risulta moroso ai sensi dell'articolo 17 ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;
- b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 11 della l.r.12/1999** fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo.

**Attenzione:** l'ente gestore accerta almeno ogni due anni che l'assegnatario e il suo nucleo familiare non ricadano nelle condizioni di decadenza, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi.

L'ente gestore procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo avvia le procedure per la decadenza dell'assegnatario.

**Riferimenti legislativi:**

Legge Regione Lazio n. 12/99, agg. al 2022, artt. 13 e 15,

Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 art. 14 (agg. al 2021)

**Scheda aggiornata al 19 01 2023 E.C.**